

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1874-A}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MENIA

Concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati

Presentata il 26 ottobre 2001

(Relatore: **ANEDDA**)

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), il 17 giugno 2003, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

La III Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge di iniziativa del deputato Menia, C. 1874: « Riconoscimento ai congiunti degli infoibati »

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

La IV Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1874 Menia « Concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 3, comma 1, valuti la Commissione di merito la necessità di inserire tra i componenti della Commissione ivi prevista anche il capo dell'Ufficio storico dell'Arma dei Carabinieri, in ragione del rango di Forza armata ora rivestito dall'Arma stessa.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: « e infoibati, » siano inserite le seguenti: « nonché ai soggetti di cui al comma 2, »;

all'articolo 1, comma 1, siano aggiunte in fine le seguenti parole: « nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, »;

l'articolo 5, sia sostituito dal seguente:

« 1. Per l'attuazione dell'articolo 1, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 258.228 annui per il periodo 2003-2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Dall'attuazione degli articoli 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1874 Menia « Concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati »;

sottolineata l'opportunità della concessione di un riconoscimento onorifico — consistente in un'apposita insegna metallica riportante la scritta « La Repubblica italiana ricorda » — per chiunque sia stato soppresso e infoibato tra l'8 settembre 1943 e il 10 febbraio 1947, in Istria, in Dalmazia o nelle province dell'attuale confine orientale;

considerato che il provvedimento, per ragioni di memoria storica e di conciliazione sul piano dei valori umani, rende un riconoscimento che non riguarda la diretta persona che ha subito l'eccidio ma i suoi congiunti fino al sesto grado di parentela;

rilevato che la partecipazione ai lavori della Commissione di cui all'articolo 3 avviene a titolo gratuito e che al personale di segreteria della commissione provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 1, comma 2, siano soppresse le parole: « escludendo quelli che sono morti in combattimento »;

al medesimo articolo 1, sia soppresso il comma 3;

all'articolo 3, comma 1, sia soppresso l'ultimo periodo.

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al coniuge superstite, ai figli, ai nipoti e, in loro mancanza, al congiunto più prossimo di coloro che, dall'8 settembre 1943 al 10 febbraio 1947 in Istria, in Dalmazia o nelle province dell'attuale confine orientale, sono stati soppressi e infoibati, è concessa, a domanda ed a titolo onorifico senza assegni, una apposita insegna metallica con relativo diploma.

2. Agli infoibati sono assimilati, a tutti gli effetti, gli scomparsi e quanti, nello stesso periodo e nelle stesse zone sono stati soppressi mediante annegamento, fucilazione, massacro, attentato, in qualsiasi modo perpetrati. Il riconoscimento può essere concesso anche ai congiunti dei cittadini italiani che persero la vita dopo il 10 febbraio 1947, ed entro l'anno 1950, qualora la morte sia sopravvenuta in conseguenza di torture, deportazione e prigionia.

3. Sono esclusi dal riconoscimento coloro che sono stati soppressi nei modi e nelle zone di cui ai commi 1 e 2 mentre facevano volontariamente parte di formazioni non a servizio dell'Italia.

ART. 2.

1. Le domande, su carta libera, dirette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, devono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la descrizione del fatto, della località, della data in cui si sa o si ritiene sia avvenuta la soppressione o la scomparsa del congiunto, allegando ogni documento possibile, eventuali testimonianze, nonché riferimenti a studi, pubblicazioni e memorie sui fatti.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Al coniuge superstite, ai figli, ai nipoti e, in loro mancanza, **ai congiunti fino al sesto grado** di coloro che, dall'8 settembre 1943 al 10 febbraio 1947 in Istria, in Dalmazia o nelle province dell'attuale confine orientale, sono stati soppressi e infoibati, **nonché ai soggetti di cui al comma 2**, è concessa, a domanda ed a titolo onorifico senza assegni, una apposita insegna metallica con relativo diploma **nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1**.

2. Agli infoibati sono assimilati, a tutti gli effetti, gli scomparsi e quanti, nello stesso periodo e nelle stesse zone sono stati soppressi mediante annegamento, fucilazione, massacro, attentato, in qualsiasi modo perpetrati. Il riconoscimento può essere concesso anche ai congiunti dei cittadini italiani che persero la vita dopo il 10 febbraio 1947, ed entro l'anno 1950, qualora la morte sia sopravvenuta in conseguenza di torture, deportazione e prigionia, **escludendo quelli che sono morti in combattimento**.

3. *Identico.*

ART. 2.

1. *Identico.*

2. Le domande devono essere presentate entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dopo il completamento dei lavori della commissione di cui all'articolo 3, tutta la documentazione raccolta viene messa liberamente a disposizione degli studiosi.

ART. 3.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita una commissione di nove membri, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da persona da lui delegata, dai capi servizio degli uffici storici degli stati maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da due rappresentanti del comitato per le onoranze ai caduti delle foibe, da un esperto designato dall'Istituto regionale per la cultura istriana di Trieste, da un esperto designato dalla Federazione delle associazioni degli esuli dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, nonché da un funzionario del Ministero dell'interno. La partecipazione ai lavori della commissione avviene a titolo gratuito. La commissione esclude dal riconoscimento i congiunti delle vittime perite ai sensi dell'articolo 1 per le quali sia accertato, con sentenza, il compimento di delitti efferati contro la persona.

2. La commissione, nell'esame delle domande, può avvalersi delle testimonianze, scritte e orali, dei superstiti e dell'opera e del parere consultivo di esperti e studiosi, anche segnalati dalle associazioni degli esuli istriani, giuliani e dalmati.

ART. 4.

1. L'insegna metallica ed il diploma a firma del Presidente della Repubblica sono consegnati annualmente con cerimonia collettiva.

2. Le domande devono essere presentate entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dopo il completamento dei lavori della commissione di cui all'articolo 3, tutta la documentazione raccolta viene **devoluta all'Archivio centrale dello Stato.**

ART. 3.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita una commissione di nove membri, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da persona da lui delegata, dai capi servizio degli uffici storici degli stati maggiori dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e **dell'Arma dei Carabinieri**, da due rappresentanti del comitato per le onoranze ai caduti delle foibe, da un esperto designato dall'Istituto regionale per la cultura istriana di Trieste, da un esperto designato dalla Federazione delle associazioni degli esuli dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, nonché da un funzionario del Ministero dell'interno. La partecipazione ai lavori della commissione avviene a titolo gratuito. La commissione esclude dal riconoscimento i congiunti delle vittime perite ai sensi dell'articolo 1 per le quali sia accertato, con sentenza, il compimento di delitti efferati contro la persona.

2. La commissione, nell'esame delle domande, può avvalersi delle testimonianze, scritte e orali, dei superstiti e dell'opera e del parere consultivo di esperti e studiosi, anche segnalati dalle associazioni degli esuli istriani, giuliani e dalmati, **o scelti anche tra autori di pubblicazioni scientifiche sull'argomento.**

ART. 4.

1. *Identico.*

2. La commissione di cui all'articolo 3 è insediata entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e procede immediatamente alla determinazione delle caratteristiche dell'insegna metallica in acciaio brunito e smalto, con la scritta « Per l'Italia », nonché del diploma.

3. Al personale di segreteria della commissione provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri.

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato nel limite massimo di 258.228 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. La commissione di cui all'articolo 3 è insediata entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e procede immediatamente alla determinazione delle caratteristiche dell'insegna metallica in acciaio brunito e smalto, con la scritta « **La Repubblica italiana ricorda** », nonché del diploma.

3. *Identico.*

ART. 5.

1. **Per l'attuazione dell'articolo 1, comma 1, è autorizzata la spesa di 258.228 euro annui per il periodo 2003-2012. Al relativo onere** si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2003-2005**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2003**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. *Identico.*

3. **Dall'attuazione degli articoli 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

€ 0,26

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0045240